

Bruxelles vuole allineare le risposte. A pesare sono anche le minacce di Washington sui vini

L'Ue prende tempo sui dazi Usa

Contromisure da metà aprile per dare tempo ai negoziati

SARA ARMELLA
E GIOVANNI BELOTTI

Slittano a metà aprile gli annunciati dazi europei in risposta ai dazi Usa del 25% su alluminio e acciaio, introdotti lo scorso 12 marzo. La Commissione europea fa dietrofront sulla reintroduzione delle misure imposte nel 2018, inizialmente annunciate per il 1° aprile 2025.

La decisione dell'esecutivo europeo di posticipare la risposta ai dazi Usa consentirà di allineare le tempistiche di adozione dei due pacchetti di contromisure e concederà, inoltre, più tempo ai negoziati con gli Stati Uniti. Tra i motivi del rinvio anche la minaccia degli Stati Uniti di imporre nuovi dazi del 200% su vini e alcolici europei, qualora i dazi UE, in particolare quelli sul whisky bourbon, vengano effettivamente reintrodotti. Diversi deputati europei della Commissione per il commercio internazionale hanno, infatti, chiesto alla Commissione di valutare attentamente l'impatto della risposta nel set-

tore delle bevande alcoliche. E ieri, **Coldiretti, Filiera Italia e National Farmers' Union** (Nfu) hanno scritto una lettera ai vertici politici di

Usai e Ue per chiedere con urgenza la fine dell'escalation commerciale che sta colpendo in modo diretto e pesante il settore agricolo, minacciando la

stabilità dei mercati, la sicurezza alimentare e la sostenibilità economica

Recentemente, la Commissione per il commercio in-

ternazionale ha presentato una seconda lista di beni statunitensi che, a partire da metà aprile, saranno colpiti dalle contromisure UE, per un impatto atteso di 18 miliardi di euro, che vanno ad aggiungersi all'impatto della prima lista, pari a 8 mld di euro. Tra questi, prodotti alimentari, come latte, uova, miele e pomodori; la nuova lista comprende anche legno, compensato, tappeti e abbigliamento. La conclusione delle consultazioni con gli Stati Ue sui prodotti da includere nella nuova lista di dazi ritornati è attesa per il prossimo 26 marzo.

Dal 2/4/2025, inoltre, l'Ue potrebbe doversi trovare ad affrontare i dazi reciproci contro i partner commerciali Usa: non sono ancora noti, tuttavia, né i prodotti interessati e né le rispettive aliquote. In aggiunta, gli Stati Uniti minacciano l'introduzione di dazi su rame, legno e derivati, ai quali potrebbero essere sommate misure che interessano il settore della cantieristica navale, con un notevole impatto sulle imprese europee di trasporto marittimo.

Rifiuti, l'incenerimento nell'Ets è un autogol

GIORGIO AMBROSOLI

L'inclusione dell'incenerimento dei rifiuti urbani nel sistema ETS non comporterà la riduzione delle emissioni di CO2 per gli impianti di termovalorizzazione e, più in generale, per il settore dei rifiuti. Questo è il significato del documento congiunto sottoscritto dalle principali Associazioni europee del settore della gestione rifiuti (FNADE (Francia), ASELP (Spagna), VOE (Austria) e Assoambiente (Italia) che ribadiscono la non adeguatezza del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) per promuovere la riduzione delle emissioni di CO2 per gli impianti di termovalorizzazione e, più in generale, per il settore dei rifiuti. Il documento è conseguenza della recente decisione della commissione Ue di avviare uno studio per valutare la potenziale inclusione dell'incenerimento dei rifiuti urbani nel sistema ETS. Secondo i promotori nei Paesi in cui ciò è già avvenuto non solo non si sta verificando una effettiva riduzione delle emissioni di CO2 ma neanche un aumento del riciclo.

Diverse sono le ragioni per cui questo sistema

si sta dimostrando inadatto alle specificità delle attività di gestione dei rifiuti. Innanzi tutto il settore dei rifiuti richiede una prevedibilità dei costi per le autorità locali e i cittadini, che la volatilità del prezzo per tonnellata di CO2 specifica del sistema ETS non consente. Poi, l'inclusione dell'incenerimento RU nel sistema ETS potrebbe portare a dirottare alcuni rifiuti verso trattamenti meno virtuosi. Infine, le entrate derivanti dalla gestione dei rifiuti dovrebbero rimanere a livello nazionale per sostenere altre leve più efficaci per ridurre le emissioni di carbonio. Il documento evidenzia, inoltre, il costo eccessivo del sistema ETS, che per altro ricadrà sui cittadini, rispetto alle riduzioni di emissioni sperate e mette in guardia dal probabile aumento delle stesse emissioni legate al trasporto dei rifiuti verso gli impianti esistenti e verso trattamenti meno virtuosi, in spregio ai principi di gestione rifiuti sanciti dalla Direttiva quadro europea in materia. Il documento congiunto, firmato al momento da quattro Associazioni, resterà aperto a nuove firme da parte di altre realtà europee.

© Riproduzione riservata

BILANCI 2025/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AL WEBINAR DI ITALIAOGGI

Scuola con Irap, così la deducibilità di compensi occasionali

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti fornite al webinar sui bilanci 2025

Domanda

Una scuola di lingue corrisponde compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale a più soggetti, per un importo complessivo annuo superiore a 10.000 euro. Tali spese sono deducibili ai fini fiscali e ai fini IRAP?

Risposta

I compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono generalmente deducibili dal reddito d'impresa, a condizione che:

- le prestazioni siano effettivamente rese e documentate;
- le spese siano inerenti all'attività svolta.

Non esistono limiti specifici alla deducibilità basati sull'importo totale erogato a titolo di compensi occasionali. Pertanto, anche se la somma totale supera i 10.000 euro annui, la spesa rimane deducibile, purché rispettati i requisiti sopra menzionati. È importante inoltre distinguere tra gli obblighi contributivi del prestatore e quelli del committente:

- per il prestatore: se un lavoratore autonomo occasionale percepisce compensi superiori a 5.000 euro annui da prestazioni occasionali, è tenuto a iscriversi alla Gestione Separata INPS e a versare i contributi previdenziali sulla parte eccedente tale soglia;
- per il committente: non esiste un li-

mite massimo annuale per l'erogazione di compensi occasionali. Tuttavia, il committente è obbligato a trattenerne e versare i contributi previdenziali per la parte eccedente i 5.000 euro percepiti dal prestatore, ripartendo l'onere contributivo secondo le percentuali stabilite dalla legge (di norma, 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente). Il trattamento ai fini dell'IRAP dipende, invece, dal regime contabile adottato dall'impresa:

- se la scuola di lingue è soggetta a IRAP con il metodo retributivo (art. 10-bis, D. Lgs. n. 446/1997) i compensi occasionali NON sono deducibili ai fini IRAP, in quanto rientrano tra i compensi per il personale non dipendente, che sono indeducibili dal valore della produzione netta.
- se la scuola è in regime semplificato o in forma individuale/professionale, l'imposta si calcola sul margine lordo e, in questo caso, i compensi occasionali potrebbero essere rilevanti ai fini della base imponibile;
- per le imprese soggette a contabilità ordinaria, in base all'art. 11 del D. Lgs. 446/1997, i compensi per prestazioni occasionali non sono deducibili.

Si ricorda che il decreto fisco-lavoro n. 146/2021 (convertito dalla Legge n. 215/2021) ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

Domanda
Una scuola di lingue fornisce corsi di insegnamento per un periodo

a cavallo d'anno (2024-2025) ad altre scuole che hanno aderito al PNRR come vanno imputati i ricavi nel 2024?

Risposta

L'imputazione dei ricavi derivanti dai corsi di insegnamento erogati nel periodo 2024-2025 dipende dal regime contabile adottato dalla scuola di lingue. Se la scuola adotta il principio di cassa (solo per contribuenti in contabilità semplificata), i ricavi vengono riconosciuti nell'anno in cui avviene l'incasso, indipendentemente dal periodo in cui il servizio è effettivamente erogato. Per i soggetti in contabilità semplificata che optano per il "regime del registrato" ex art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, la data di registrazione dei documenti contabili si presume coincidente con quella dell'incasso o del pagamento. I ricavi, pertanto, devono essere registrati e tassati nell'anno in cui viene registrata la fattura, anche se l'incasso effettivo avviene in un anno diverso. Diversamente, ovvero per i soggetti in contabilità ordinaria, l'imputazione dei ricavi deve rispettare il principio della competenza economica, per cui i ricavi devono essere rilevati nell'esercizio in cui le prestazioni sono effettivamente rese, indipendentemente dall'incasso. Se il corso si svolge tra il 2024 e il 2025, la quota di ricavi da rilevare nel 2024 sarà pari alla quota parte del servizio già svolto nel 2024 che può così avvenire:

- se il corso è a ore, i ricavi possono essere ripartiti in base al numero di ore

erogate nel 2024 rispetto al totale;

- se il corso prevede moduli distinti, il ricavo può essere riconosciuto in base ai moduli completati nel 2024.

La quota di ricavi riferita al 2024 sarà contabilizzata come ricavo dell'esercizio, mentre la quota di ricavi riferita al 2025, dovrà essere contabilizzata nel 2024 come ricavo sospeso (risconto passivo) e rinviata all'esercizio successivo.

Domanda

Se una licenza taxi viene acquistata a titolo oneroso e ha una vita utile indefinita, può essere ammortizzata? In caso affermativo, qual è il periodo di ammortamento previsto?

Risposta

Se la licenza taxi ha una scadenza o è soggetta a rinnovi periodici, si considera a vita utile definita. In questo caso, il costo della licenza viene ammortizzato lungo la durata della sua vita utile, riflettendo il periodo in cui si prevede che genererà benefici economici per l'impresa. Se la licenza non ha una scadenza specifica e non esistono limiti prevedibili alla sua utilizzabilità, può essere classificata come a vita utile indefinita. In tal caso, non viene sottoposta ad ammortamento. Fondamentalmente valutare attentamente le caratteristiche specifiche della licenza e le normative locali per determinare correttamente la sua vita utile e il relativo trattamento contabile.

a cura di Raffaele Marcello

© Riproduzione riservata